

CGIL



Audizione

presso Commissione Bilancio del Senato della Repubblica in relazione al disegno di legge n. 1133 (DL 60/2024 – Coesione)

20 maggio 2024

Premessa

Con questo Decreto-Legge il Governo centralizza a Palazzo Chigi la programmazione e l'utilizzo delle risorse sia europee che nazionali, e rende bilaterale la negoziazione dei relativi processi di attuazione.

Dopo il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione, con i Fondi SIE si completa un riassetto complessivo della governance di politiche essenziali per la riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze, e per le prospettive di crescita del Paese.

Un primo effetto è il forte ridimensionamento del ruolo e delle prerogative delle Amministrazioni centrali e regionali, rispetto ai Programmi nazionali 2021/2027 di loro competenza.

Un secondo effetto riguarda l'inaccettabile riduzione delle sedi e degli strumenti di coinvolgimento del partenariato istituzionale e socioeconomico.

Tutto ciò, in aperto contrasto sia con il Codice europeo di condotta sul partenariato; sia con i Regolamenti europei del ciclo programmatico che, viceversa, rafforzano proprio i principi di partecipazione e multilateralità, prescrivendo una governance multilivello, "secondo un approccio dal basso verso l'alto", e con la piena valorizzazione del ruolo dei territori e del partenariato.

Terzo effetto conseguente: di fatto, vengono esautorati i Comitati di Sorveglianza, che dovrebbero rappresentare gli unici organi di regolazione dei Programmi nazionali e regionali dei Fondi SIE.

Siamo di fronte a un radicale rovesciamento dell'impostazione delle politiche di coesione basate sulla centralità dei territori e sulla partecipazione dei soggetti economici e sociali, più che al tentativo di risolverne limiti e criticità.

In questo quadro, risulta grave che proprio la Struttura di Coordinamento della Politica di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia ancora attivato gli strumenti di propria competenza, tra cui: il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi; i relativi Sotto Comitati (Mezzogiorno, Monitoraggio e Controllo, Diritti Sociali, Governo, concertazione e confronto partenariale sulla Strategia di Specializzazione Intelligente); e il Tavolo tecnico di coordinamento con il PNRR.

La CGIL ne richiede l'immediata attivazione, anche per evitare una torsione autoreferenziale e burocratica che allontanerebbe ancor di più le scelte dai contesti e dai bisogni reali dei territori.

Per quanto invece riguarda l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e il sostegno dei programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo in ambiti strategici per il Paese: ferma restando la necessità di definire orientamenti di carattere nazionale, va prevista – al di là della Cabina di Regia – una partecipazione sistematica del partenariato economico e sociale, senza la quale non si potranno raggiungere gli obiettivi di crescita previsti dalla Piattaforma.

Per quanto poi riguarda le disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione della Politica di coesione – al netto della formulazione poco chiara del Decreto sul punto –

andrebbe finanziata non la mera proroga ma la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale, perché è del tutto evidente che il ruolo di questi lavoratori risponde ad esigenze non temporanee bensì strutturali.

Inoltre, le disposizioni in materia di promozione dell'autoimpiego e di incentivazione delle assunzioni presentano i seguenti aspetti critici: la mancanza di carattere innovativo, considerato che le misure previste ricalcano quelle scadute; e il loro carattere temporaneo e non strutturale.

Con questi strumenti, non c'è alcuna garanzia di creazione di occupazione di qualità.

Ad esempio, il contratto da stipulare a tempo indeterminato potrebbe essere anche part-time e senza l'indicazione di un numero minimo di ore; mentre per gli under35, la condizione che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è eccessivamente penalizzante.

In estrema sintesi: l'unica "strategia nazionale" praticata è – per l'ennesima volta – il trasferimento alle aziende e ai privati di risorse pubbliche "a pioggia", che andrebbero invece investite per creare – anche direttamente – lavoro di qualità, soprattutto per giovani, donne e persone fragili.

Infine, va evidenziato come la ridenominazione, stabilita dal Decreto, del precedente "Fondo perequativo infrastrutturale" in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" costituisca una mera operazione di maquillage: cambia il nome ma rimane il brutale taglio disposto con la Legge di Bilancio 2024 che ha sottratto ben 3.486 milioni di euro rispetto a una dotazione complessiva che, per gli anni 2022/2033, era pari a 4.600 milioni, azzerando le annualità 2024/2026 e indicando una disponibilità di 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi).

Per tutte queste ragioni, ribadiamo il giudizio critico della CGIL verso un'impostazione che verticalizza le decisioni, marginalizza comunità locali e forze sociali, penalizza pesantemente le Regioni del Sud, compromettendo gli obiettivi di riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze sociali, che rappresentano la stessa ragion d'essere delle politiche di coesione.

Il Decreto è composto da due Titoli.

Il Titolo 1 **Misure di riforma della politica di coesione** si articola nei seguenti Capi:

- **Capo I** – *Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea*, composto da n. 8 articoli (1-8);
- **Capo II** – *Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa*, composto da n. 2 articoli (9-10);
- **Capo III** – *Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale*, composto da n. 5 articoli (11-15);
- **Capo IV** – *Disposizioni in materia di lavoro*, composto da n. 13 articoli (16-28);
- **Capo V** – *Disposizioni in materia di istruzione, Università e ricerca*, composto da n. 3 articoli (29-31);
- **Capo VI** – *Disposizioni in materia di investimenti*, composto da n. 2 articoli (32-33);
- **Capo VII** – *Disposizioni in materia di cultura*, composto da un articolo (34);
- **Capo VIII** – *Disposizioni in materia di sicurezza*, composto da un articolo (35).

Il Titolo 2 **Ulteriori disposizioni in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza** è composto dal Capo 1 con 2 articoli.

Il commento si concentra sulle misure di riforma della Politica di Coesione (Titolo 1) e si articola in una parte generale che ricostruisce e valuta il disegno complessivo del Governo su questa politica e nei focus sulle disposizioni in materia di lavoro, su quelle per lo sviluppo e la coesione territoriale e su quelle in materia di istruzione.

1. IL DISEGNO POLITICO DEL GOVERNO SULLA POLITICA DI COESIONE

Con il Decreto Legge n. 60/2024 – Capo 1 *Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea*, prende una forma definitiva il disegno politico del Governo di riforma della Politica di Coesione, avviato con il Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 (convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162) e perfezionato con l’inserimento della Riforma 1.9.1 *Riforma per accelerare l’attuazione della Politica di Coesione* inserita nell’ultima revisione del PNRR, di cui il Decreto rappresenta l’attuazione. Un disegno finalizzato al raggiungimento di **un obiettivo prioritario: centralizzare** la programmazione e l’utilizzo delle risorse europee (PNRR e Fondi Strutturali di Investimento Europeo - SIE) e nazionali (Fondo Sviluppo e Coesione - FSC) e **rendere bilaterale** la negoziazione dei processi di attuazione degli investimenti a valere su queste risorse, riducendo al minimo il confronto con il partenariato economico e sociale. Il raggiungimento di questo obiettivo è al centro dell’azione di Governo, perché si tratta delle uniche risorse realmente a disposizione per investimenti, crescita e sviluppo, quindi definendo l’obiettivo strategico di controllarne la programmazione e l’utilizzo.

Già con l’adozione degli **Accordi di Coesione** previsti nel Decreto Legge n. 124/2023, il Governo ha varato degli strumenti volti a catalizzare tutte le risorse della coesione, a partire dal FSC ma anche tenendo conto di PNRR e Fondi SIE, utili per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che il Governo concorda *direttamente e in modo esclusivo* con le altre amministrazioni centrali oppure con quelle territoriali - Regioni e Province Autonome¹. Con le previsioni sulle disposizioni da applicare ai programmi nazionali e regionali 2021-2027, in

¹ La norma dice esplicitamente: *il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato (oppure ciascun Presidente di Regione o Provincia Autonoma) definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.*

determinati settori strategici, contenute nel Decreto Legge n. 60², **questo approccio si allarga all'intero pacchetto della coesione comprensivo dei Fondi SIE, completando il ridisegno radicale della governance dell'attuazione di queste politiche economiche** così determinanti per la riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze.

A sostegno di questa scelta, il Governo pone ripetutamente due motivazioni principali:

- (i) l'esigenza di accelerare e incrementare l'efficienza della politica di coesione nazionale ed europea, anche sulla base degli **esiti oggettivamente non soddisfacenti** in termini di utilizzo delle risorse a disposizione da parte delle amministrazioni territoriali (in particolare delle Regioni, ma anche di città metropolitane e comuni) e di una loro efficacia (quindi di impatto sui processi di trasformazione produttiva dei territori e sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone);
- (ii) la necessità di assicurare l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle **condizioni abilitanti**, ovvero il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060, al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea. Alcuni di questi prerequisiti non risultano soddisfatti da determinate amministrazioni regionali, ed è questo uno dei dati su cui il Governo fonda la propria scelta di riforma della Politica di Coesione.

Il Governo inoltre richiama (art. 1 comma 3) come le disposizioni contenute nel Decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, **rivendicando quindi un proprio mandato pieno nella scelta di centralizzazione nell'attuazione della Politica di Coesione**. Alla luce di questa impostazione, l'organo di governo complessivo viene collocato nella **Cabina di Regia nazionale** che costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le P.A. per un'efficace attuazione della Politica di Coesione europea 2021 – 2027 (art. 3 comma 1), **facendo di fatto saltare meccanismi e luoghi di confronto con il partenariato istituzionale economico e sociale** previsti nei Regolamenti europei dei Fondi SIE – fonte normativa di rango superiore alle decretazioni nazionali.

² I settori strategici sono: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

2. GLI EFFETTI DELLE MISURE DI RIFORMA

Un primo effetto della riforma è la riduzione degli spazi di azione amministrativa in capo alle amministrazioni centrali e regionali rispetto ai Programmi nazionali 2021-2027 di loro competenza. Il nuovo assetto, infatti, vincola de facto **Ministeri e Regioni a fare i conti con un livello di coordinamento centrale decisamente rafforzato**. Il Decreto potenzia quanto già previsto con la sottoscrizione degli Accordi di Coesione³: non solo per il Fondo Sviluppo e Coesione e per il PNRR, ma anche per le risorse a loro diretta disposizione come quelle dei Fondi SIE dovranno concordare con il Governo interventi secondo determinati indici (art. 4 comma 2) e cronoprogrammi⁴, oggetto di verifica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud presso la Presidenza del Consiglio (art. 4 comma 4), nonché essere soggette a un monitoraggio rafforzato con relazioni semestrali sugli stati di avanzamento procedurale e finanziario (art. 5) e a sanzioni in caso di inerzie o inadempienze, fino all'esercizio dei poteri sostitutivi o dell'attivazione del procedimento di superamento del dissenso (art. 7 commi 3 e 4). Vengono previsti anche dei meccanismi premiali nel caso di raggiungimento dei risultati a valere sulle economie delle risorse FSC (art. 7 comma 1).

Un secondo effetto riguarda **la riduzione (inaccettabile) degli spazi di confronto con il partenariato istituzionale e socio economico**: la riforma del Governo, limitando fortemente la natura della Politica di Coesione come insieme di investimenti e interventi basati sul territorio mediante un coordinamento intersettoriale e un sistema di governo a più livelli, ne riduce contemporaneamente la loro struttura fondata sulla multilateralità tramite il coinvolgimento di un partenariato economico e sociale. Ma centralizzazione e bilateralismo contrastano nettamente con quanto previsto:

1. nel Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi SIE:

- Art. 11: "Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi [...] lett. e) le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell'ambito dei comitati di sorveglianza";
- Art. 15: "Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l'efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi";
- Art. 16, comma 1: "Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell'ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine".

³ La norma dice esplicitamente: *l'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali*. In ogni caso il Decreto prevede che ogni Accordo per la Coesione *contenga la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste*.

⁴ Come specificato nel Decreto: *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma [...] Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5*.

2. nel Regolamento (UE) 2021/1060:

- Art. 8, comma 2: “Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l’alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell’articolo 39;
- Art. 39, comma 2: “Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l’esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato”.

Partecipazione e multilateralità che sono stati quindi rafforzati nei Regolamenti del ciclo programmatico 2021-2027, che hanno riconosciuto ai partner il diritto di voto e non più solo una funzione consultiva, potenziando quanto previsto da anni nel Codice di Condotta Europeo.

Un terzo effetto di questa riforma della Politica di Coesione è quindi il rischio di **non rispettare quanto previsto dai mandati regolamentari europei** che, a partire da principi cardine che hanno fondato l’approccio di intervento per ridurre i divari territoriali nelle aree più svantaggiate, propone investimenti promossi da una governance multilivello con valorizzazione del ruolo dei territori e con effettivo riconoscimento delle funzioni del partenariato. Inoltre, la previsione di processi per cui selezione e monitoraggio degli interventi avvengono in uno scambio bilaterale tra Governo nazionale e singola amministrazione centrale o regionale **esautora nei fatti le funzioni affidate ai Comitati di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 (art. 40), che dovrebbero rappresentare gli unici organi di regolazione dei Programmi nazionali e regionali dei Fondi SIE.**

Questo **depotenziamento delle funzioni dei Comitati di Sorveglianza** è già attuato nelle previsioni del Decreto, in cui rispetto ad alcuni Programmi nazionali si opera una selezione di interventi e risorse, non rispettando le procedure di confronto e consultazione previste per l’utilizzo dei Fondi SIE.

- Il **Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività** per la transizione verde e digitale 2021-2027» concorre con una dotazione pari a 1.065.600.000 euro a un Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» (art. 31).
- Nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del **Programma nazionale Ricerca innovazione e competitività**, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nelle regioni meno avanzate, finalizzati: a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; b) all’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti (art. 33).
- Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del **Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021 – 2027»**, nonché le loro modalità attuative (art. 32).
- Nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del **Programma nazionale Cultura 2021-2027**, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l’individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma (art. 34).
- A valere sulle risorse del **Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027** sono autorizzati: per ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle “regioni meno sviluppate” un Piano da 200 milioni di euro; per potenziare l’istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, un Piano da 150 milioni di euro; per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni (art. 29).

- All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del **Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027**, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure e i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma (art. 19). Per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo i cui oneri sono pari a 800 milioni di euro (di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025), si provvede: a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 (art. 20). Per bonus giovani: all'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (art. 22). Per bonus donne: all'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (art. 23). Per bonus ZES unica Mezzogiorno: all'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 (art. 24).

In conclusione, **la nostra valutazione** è che la riforma della Politica di Coesione varata dal Governo, basata su un coordinamento centrale rafforzato e su modalità di attuazione e controllo fortemente bilaterali, si caratterizzi più come **un rovesciamento radicale dell'impostazione delle politiche basate sul territorio che come il tentativo di risolverne limiti e incongruenze**; la forte centralizzazione che lo caratterizza non garantisce la necessaria prossimità delle politiche che è chiamato a sostenere, né assicura un adeguato coinvolgimento del partenariato economico e sociale in tutte le fasi di utilizzo dei Fondi europei, così come previsto anche a livello nazionale nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-2027, adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022.

Peraltro, è un passo indietro rilevante che questa riforma riduca gli spazi di negoziazione con il partenariato, proprio quando gli stessi Regolamenti europei e l'Accordo di partenariato Italia hanno individuato strumenti innovativi di partecipazione, ritenendo che **uno dei fattori principali alla base delle difficoltà di attuazione dei cicli di programmazione dei Fondi SIE abbia riguardato un coinvolgimento del tutto inadeguato del partenariato economico e sociale, ovvero dei partner conoscitori e portatori di interesse di territori e soggetti, specialmente vulnerabili**. Per la CGIL è necessario non mettere a rischio gli elementi di avanzamento conquistati, anzi occorre operare per darne piena attuazione.

In questo quadro **appare grave che proprio la struttura di coordinamento della Politica di Coesione, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non abbia attivato gli strumenti di propria competenza**, tra cui:

- il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, che rappresenta la sede di coordinamento strategico della politica di coesione;
- il Sotto Comitato Mezzogiorno;
- il Sotto Comitato Monitoraggio e Controllo;
- il Sotto Comitato Diritti sociali;
- il Sotto Comitato di Governo, concertazione e confronto partenariale sulla Strategia di **Specializzazione Intelligente**, che **deve garantire l'attuazione di una condizionalità abilitante**, finora mancata dal Governo stesso;
- il Tavolo tecnico di coordinamento con il PNRR.

L'attivazione nei tempi previsti di queste strutture di coordinamento avrebbe supportato quella programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità, nonché l'attuazione della condizione abilitante in carico al Governo sulla Strategia di Specializzazione Intelligente, richiamate dall'Esecutivo come le ragioni straordinarie di necessità con cui si motiva la scelta di emanare ulteriori disposizioni attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza.

La CGIL richiede l'immediata attivazione di queste strutture, non ritenendo la fase di riforma e di riorganizzazione delle strutture di coordinamento nazionali (su cui si sono espresse anche delle perplessità nella Memoria sul DL Sud) una motivazione sufficiente per rallentare l'avvio di luoghi di confronto e negoziazione ampiamente regolamentati in sede europea e nazionale. D'altra parte, questi strumenti di coordinamento sono indispensabili proprio per le finalità previste dalla stessa riforma della Politica di Coesione voluta dal Governo: **accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza secondo un approccio orientato al risultato, obiettivi condivisibili che però rischiano di essere frenati piuttosto che stimolati in modo positivo da esigenze riformatrici che sembrano più finalizzate alla gestione autoreferenziale e al controllo burocratico centralizzati che alla realizzazione di programmazioni collettive appartenenti a comunità quali sono i Programmi dei Fondi SIE. In definitiva, non si ritiene che questa cosiddetta riforma sia in grado di realizzare gli obiettivi di fondo della Politica di Coesione: riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze che, per loro natura, non possono essere perseguiti efficacemente ridimensionando la funzione dei soggetti economico sociali, come in tutta evidenza accadrà con queste disposizioni normative.** È evidente il rischio dell'allontanamento dai fabbisogni dei territori da parte dei decisori politici, che si troverebbero a operare in modo astratto al di fuori dei contesti economici e sociali reali. Paradossalmente, seppure si riuscisse a realizzare un concreto processo di efficientamento della spesa, gli investimenti potrebbero mancare lo scopo di corrispondere alle esigenze di superamento dei divari e di sviluppo sostenibile dei territori.

Un ulteriore aspetto che dovrà essere oggetto di valutazione riguarda le disposizioni previste nel Decreto per **l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** – STEP, il cui Regolamento è stato pubblicato dalla Commissione Europea a febbraio 2024 (Regolamento UE 2024/795) e per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese. Ferma restando la necessità, più volte richiamata dalla stessa CGIL, di definire orientamenti nazionali in alcuni settori strategici, compresi quelli indicati nel Decreto⁵, tali scelte non potranno essere solo interne alla Cabina di regia (come previsto dalla norma), ma dovranno inevitabilmente prevedere una partecipazione sistematica del partenariato economico e sociale, sia per il rispetto dei vincoli previsti nei Regolamenti europei dei Fondi SIE, sia per *affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di sviluppo dei settori strategici*, come evidenziato nel Decreto stesso. **Senza il fattivo apporto del mondo che rappresenta il lavoro, le soluzioni individuate non potranno centrare le finalità di crescita del sistema Paese e dell'Europa** come previsto dalla Piattaforma STEP.

Last but not least, la riprogrammazione dei Programmi nazionali 2021-2027 consentita dal Regolamento STEP (entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025) impatterà sulla fase di riesame intermedio già prevista dal Regolamento (UE) 2021/1060 nel 2025: questa delicata fase di passaggio dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione basata sulla condivisione di approcci, metodi e finalità con i soggetti del partenariato istituzionale ed economico sociale per tutti i Programmi e con un particolare riferimento al Programma nazionale per la Giusta transizione in cui sono regolamentati Tavoli territoriali partenariali.

In chiusura, per quanto riguarda le disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione della Politica di Coesione, l'art. 6 autorizza l'utilizzo delle risorse che erano state stanziare dall'art. 1 commi 179 (assunzione di 2200 tempi determinati a valere sul Programma operativo complementare del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020) e 179bis (contratti di collaborazione finanziati con le

⁵ *Sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti.*

risorse non utilizzate per i tempi determinati a seguito di rinunce o altro) e art. 31 bis comma 7 del Decreto legge n. 152/2021 (ulteriori contratti di collaborazione selezionati dall’Agenzia della coesione e destinati ai comuni), ma non impegnate, per contrattualizzare sino al 31 dicembre 2026 “il personale”.

La norma però non rende evidente:

- a) se si tratta del personale già selezionato (come sembrerebbe dall’ultimo periodo del comma 2): in quel caso per i lavoratori a TD del PON coesione significherebbe avere la possibilità di veder prorogato il contratto fino al 31 dicembre 2026. Le stesse valutazioni andrebbero fatte per i collaboratori selezionati in base al comma 179bis e al DL 152/2021;
- b) se si tratta di “nuove contrattualizzazioni” (come sembrerebbe dal comma 3 sia pur attraverso la procedura dell’art.1 comma 5 del DL 80-2021, ossia attraverso l’elenco di professionisti tenuto dal dipartimento funzione pubblica sul portale reclutamento);
- c) un mix delle 2 cose.

Ad una prima lettura, l’ipotesi più coerente con il quadro normativo sarebbe quella sub c). Un altro elemento non chiarissimo è se solamente le nuove assunzioni o anche i “rinnovi” debbano avvenire con contratto di collaborazione. I commi 5 e 6 estendono alle amministrazioni locali l’attività che la Società in house Eutalia già fa per le amministrazioni centrali.

Dal nostro punto di vista, per il personale del comma 179 andrebbe finanziata la stabilizzazione a tempo indeterminato e non solo una proroga, perché è palese che si tratta di esigenze non episodiche ma di più lungo periodo. Inoltre, se la proroga dovesse avvenire con contratto di collaborazione, saremmo di fronte una grave regressione sul piano del rapporto di lavoro di questo personale. Anche negli altri casi si persevererebbe in contratti di lavoro non stabili: il che per noi, stante il disperato bisogno di personale qualificato a tempo indeterminato che hanno gli enti, sarebbe un grave errore.

3. FOCUS SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Gli articoli dal 16 al 20 introducono le **misure AUTOIMPIEGO CENTRO-NORD** (con una dotazione di 30,5mln€ per il 2024 e 274,5mln€ per il 2025) e **RESTO AL SUD 2.0** (49,5mln€ per il 2024 e 445,5mln€ per il 2025) per le 8 regioni della ZES Unica (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna):

- Target: privati che avviano una nuova attività di lavoro autonomo, imprenditoriale o libero-professionale (in forma individuale o collettiva), under 35
 - in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione o inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma GOL;
- Periodo: 01/07/2024 – 31/12/2025;
- Forma delle agevolazioni:
 - Voucher avvio attività non soggetto a rimborso: Centro Nord: 30/40.000€ - Sud: 40/50.000€.
 - Contributo a fondo perduto: Centro Nord: 65% (fino a 120.000€) o 60% (da 120.000 a 200.000€) - Sud: 75% (fino a 120.000€) o 70% (da 120.000 a 200.000€);
- Soggetti gestori: Invitalia, ente nazionale Microcredito.

Gli articoli dal 21 al 24 introducono **nuovi incentivi contributivi all’occupazione**, destinati a:

- **Incentivi autoimpiego** nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
 - Target: persone disoccupate under35 che avviano una attività imprenditoriale;
 - Periodo: 01/07/2024 - 31/12/2025;
 - Esonero: 100% contribuzione datoriale per max 36 mesi;

- Limite massimo: max € 800/mese
- Contributo per l'attività: €500/mese per max 36 mesi;
- Condizione: approvazione da parte della Commissione Europea.
- **Bonus Giovani**
 - Target: datori di lavoro privati che assumono a TI under35 al primo impiego a Tempo Indeterminato;
 - Periodo: 01/09/2024 – 31/12/2025;
 - Esonero: 100% contribuzione datoriale per max 24 mesi;
 - Limite massimo: max € 500/mese (€650/mese nelle 8 regioni ZES Unica Mezzogiorno);
 - Condizione: approvazione da parte della Commissione europea.
- **Bonus Donne**
 - Target: datori di lavoro privati che assumono a TI donne
 - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle 8 regioni ZES Unica Mezzogiorno;
 - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
 - Periodo: 01/09/2024 – 31/12/2025;
 - Esonero: 100% contribuzione datoriale per max 24 mesi;
 - Limite massimo: max € 650/mese;
 - Condizione: Incremento occupazionale netto.
- **Bonus ZES Unica**
 - Target: datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a TI, presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, over35, disoccupati da almeno 24 mesi;
 - Territorio: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
 - Periodo: 01/09/2024 – 31/12/2025;
 - Esonero: 100% contribuzione datoriale per max 24 mesi;
 - Limite massimo: max € 650/mese;
 - Condizione: approvazione da parte della Commissione Europea.

COMMENTO. *Le disposizioni in materia di promozione e incentivo all'autoimpiego, oltre che di agevolazione alle assunzioni, presentano alcuni aspetti critici comuni alle diverse misure, quali: la mancanza di carattere innovativo visto che le misure previste ricalcano quelle scadute al 31/12/23 relativamente a giovani e donne e quelle della L. 205/2017 per l'occupazione over35 nel Meridione; il mancato carattere strutturale trattandosi di misure temporanee, la cui operatività è inoltre subordinata al parere positivo della Commissione Europea.*

Alcuni aspetti procedurali non rappresentano garanzia di creazione di occupazione di qualità. Il contratto da stipulare deve essere a tempo indeterminato, ma potrebbe essere anche part-time e la mancata indicazione di un numero minimo di ore ha un carattere problematico.

Gli under35 non devono mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: questa previsione, che esclude in maniera indiscriminata chiunque abbia avuto un precedente contratto a tempo indeterminato, appare eccessivamente e immotivatamente penalizzante specie in un mercato del lavoro come il nostro, caratterizzato da forte mobilità. Rischia per esempio di escludere ingiustificatamente dal beneficio tutti coloro che hanno avuto contratti a tempo indeterminato intermittenti, senza obbligo di accettazione della chiamata e quindi potenzialmente a zero ore o con part-time di poche o pochissime ore settimanali.

Da sempre la CGIL ritiene che non sia quella dei bonus la strada per incrementare l'occupazione femminile. Consideriamo positivo che tali benefici siano concessi solo alle assunzioni a tempo indeterminato, ma va evitato il rischio concreto che le aziende attivino nuovi rapporti di lavoro con orari ridotti per avere piena copertura dell'agevolazione prevista. Abbiamo la consapevolezza di quanto si potrebbe determinare con

questa norma in alcuni settori, come quello dei servizi, nel quale i rapporti sottolineano la grande fragilità economica e lavorativa delle donne proprio legate al lavoro a tempo parziale, reso ancora più inaccettabile dalle clausole di flessibilità. Una misura così scritta porterebbe solo a migliorare le statistiche occupazionali, non la condizione delle donne. Il Programma giovani, donne e lavoro prevedeva, invece, una presa in carico su misura per le condizioni di fragilità, con soluzioni sartoriali cucite sulle esigenze individuali di tali soggetti. Di ciò rimane solo una misura che, con le risorse pubbliche, cristallizza quelle fragilità rendendole strutturali, e questo ci trova fortemente contrari.

Andrebbe perciò valutato un meccanismo di tipo diverso, che escluda dall'incentivo tutti quei rapporti di lavoro con un orario inferiore a una certa soglia e che preveda meccanismi premianti per coloro che vengono assunti a tempo pieno.

Rispetto all'autoimpiego, resta completamente disattesa la previsione normativa contenuta nella L.81/2017, che mirava ad incrociare domanda e offerta di lavoro autonomo, fornire informazioni ai liberi professionisti per l'avvio di nuove startup e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuare opportunità di credito e agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi, attraverso l'apertura di sportelli specifici presso i Centri per l'Impiego. Si persegue ancora una volta la strada dell'incentivazione a pioggia, senza una visione strategica o innovativa, la cui reale ricaduta occupazionale sarà di difficile lettura, sia in termini qualitativi che quantitativi. Ciò è rilevabile anche nell'accostamento del lavoro autonomo professionale (a partita Iva e/o in collegi e ordini) a quello imprenditoriale tout court, che pure presentano caratteristiche precipue e meritevoli di tutele e previsioni specifiche e differenziate. A beneficiare di questo tipo di interventi sono quei soggetti già dotati di strumenti economici, di un bagaglio di competenze e di formazione. Infatti, per i soggetti più fragili è pressoché impossibile accedere a forme di sostegno che richiedono degli strumenti di base, come la capacità di progettare, di cercare le opportunità e, ancor prima, la stessa attitudine a volersi mettere in gioco. In un Paese dove circa il 20% di chi ha tra 18 e 35 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè di chi ha smesso di studiare, di lavorare, di cercare un lavoro, ogni limitazione nell'accesso alle opportunità è da evitare.

L'unica "strategia nazionale" praticata con tutta evidenza è, ancora una volta, lo spostamento alle aziende e ai privati di risorse pubbliche, che andrebbero invece destinate alla realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, a promuovere il lavoro di qualità e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive.

Art. 25 - Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. L'articolo prevede l'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL dei percettori di NASPI e Dis-Coll e l'individuazione da parte dei CPI delle offerte di lavoro più congrue. Tale iscrizione comporterà l'obbligo per questi soggetti, al pari dei percettori di SFL e ADI, di sottoscrizione di CV, Patto di Attivazione Digitale e Patto di Servizio.

Art. 26 - Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL. Con apposito decreto del MLPS si definiranno modalità e condizioni di pubblicazione da parte dei datori di lavoro delle posizioni vacanti sulla piattaforma SIISL e le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, non soggetti ad obbligo. Si prevede che SIISL utilizzi strumenti di intelligenza artificiale per l'incrocio domanda offerta e per il monitoraggio dei percorsi formativi.

COMMENTO. *I dichiarati obiettivi, di ausilio alla ricerca del lavoro e al miglioramento delle competenze mediante l'avvio di percorsi personalizzati, sono oggi largamente disattesi per gli stessi percettori di SFL e ADI, con una scarsa quantità e qualità di percorsi formativi disponibili e l'assoluta assenza o completa inadeguatezza di offerte di lavoro, con marcate differenze territoriali di accesso alle misure di politica attiva*

e per l'assenza di percorsi personalizzati, soprattutto a favore dei soggetti più lontani dal mercato del lavoro. Si incrementano le potenzialità della piattaforma, senza avere né affrontato né risolto le problematiche esistenti, rendendo disponibili ai soggetti privati che operano nel mercato del lavoro una mole di dati e informazioni senza alcun vincolo di efficacia della presa in carico, soprattutto per i soggetti più distanti dal mercato del lavoro e con un portato di complessità che resta non affrontato.

Le tecnologie di intelligenza artificiale su cui poggierà il sistema, che creeranno indici di affinità tra offerte di lavoro e curriculum vitae agevolando, in via del tutto teorica, l'incrocio tra domanda e offerta, non sono state oggetto di alcun confronto né informativa, disattendendo tutti gli obblighi informativi nel caso di "utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori", previsti dalla norma il cui portato non può certo limitarsi alle sole aziende. Il funzionamento della piattaforma, le istruzioni secondo le quali definirà l'incontro tra domanda e offerta, la gestione dei dati, devono essere oggetto di specifici confronti tecnico-politici, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.

Art. 27 - Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro. Si istituisce, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti, con particolare riferimento ad interventi a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, una Cabina di regia coordinata dal MLPS, che emetterà apposito decreto. Saranno i datori di lavoro del settore privato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, a poterne richiedere l'attivazione.

COMMENTO. *Immaginiamo che la cabina di regia sia pensata per dare impulso al percorso 5 del programma GOL, "Ricollocazione collettiva", la cui attuazione presenta forti ritardi in tutte le regioni. Questo percorso dovrebbe garantire la valutazione delle chances occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee ai percorsi di ricollocazione collettiva. Consideriamo del tutto inefficace l'istituzione di una Cabina di regia che non si strutturi nel dialogo e nel confronto tra MLPS e MIMIT, limite evidente anche della attuale fase di gestione delle numerose crisi aziendali, e che non preveda un'altrettanta strutturale presenza delle parti sociali che accompagnano per lunghi periodi i lavoratori coinvolti e conoscono i territori nei quali le crisi producono gli effetti più devastanti. Una Cabina di regia intesa come uno strumento attivabile su esclusiva e diretta richiesta dei datori di lavoro evidenzia, ancora una volta, una interlocuzione privilegiata e limitata al ristoro della sola parte datoriale, senza immaginare risposte collettive utili all'insieme dei lavoratori e ai territori.*

Art. 28 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso. Si interviene sul testo del DL 19/2024 con la modifica dei commi 10, 11 e 12. Per gli appalti pubblici si cancella la soglia dei 150.000 euro, per gli appalti privati la soglia viene fissata in 70.000 euro. Si rende così coerente l'impianto normativo relativo alle sanzioni ai committenti con le soglie previste per l'obbligatorietà del DURC di congruità (appalti pubblici di qualsiasi importo, appalti privati superiori ai 70.000 euro).

COMMENTO. *La modifica normativa allinea le disposizioni sulle sanzioni in capo ai committenti, in caso di erogazione del saldo finale senza una preventiva verifica della congruità, con le soglie previste per l'obbligatorietà del DURC di congruità per i lavori pubblici e privati.*

Tale richiesta era stata da noi sollevata in tutta la fase di discussione sul Decreto Legge n. 19/2024 (PNRR) e negli incontri che si sono tenuti presso il Ministero del Lavoro.

4. FOCUS SULLE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11 - Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno. L'articolo rinomina il precedente Fondo perequativo infrastrutturale in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno". Il Fondo consiste in un finanziamento dell'attività di progettazione ed esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il Fondo perequativo infrastrutturale aveva una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni 2022-2033. Con la legge di bilancio 2024 è stato disposto un definanziamento del Fondo di meno 3.486 milioni di euro, azzerando le annualità 2024-2026 e indicando una disponibilità di 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi).

Per quanto concerne gli stanziamenti ordinari in conto capitale, finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, da destinarsi alle regioni del Sud, la clausola del 34% è elevata al 40% e si applica anche alle risorse denominate Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 13 - Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate - ZLS. Nell'articolo è disposta, per il 2024, l'estensione del credito d'imposta previsto per la ZES Unica alle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Con questo articolo e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, che ha emanato il Regolamento che definisce la disciplina attuativa delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), il quadro normativo di riferimento delle ZLS è stato completato.

A tal riguardo, segnaliamo un limite importante in termini di impegno finanziario, visto che l'obiettivo di questo strumento di politica industriale è quello di sostenere lo sviluppo industriale e la crescita attraverso un rafforzamento delle aree portuali e retro-portuali attuato attraverso le ZLS. Queste possono rappresentare una scelta più che mai opportuna per un Paese trasformatore come l'Italia, con una caratterizzazione geografica che ci pone al centro di importanti snodi commerciali.

Crediamo sia opportuno attivare sedi di confronto e di monitoraggio a livello territoriale dove siano presenti le Organizzazioni Sindacali, per consentire di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti indicatori:

- numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZLS;
- numero di nuove imprese insediate nella ZLS;
- valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

Articolo 15 - Operazione di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli aeroporti della regione Calabria. L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A.(S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo

di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025.

5. FOCUS SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Per quanto previsto all'art. 29 comma 4, si segnala come sia necessario che le attività che impegnano i collaboratori scolastici per il supporto alle azioni previste dal Piano Agenda Sud non cessino con il 15 giugno 2024; risulta importante quindi un prolungamento fino al 30 giugno. Per non penalizzare il personale ausiliario contrattualizzato è necessaria la retroattività della validità giuridica della proroga a partire dal 16 aprile 2024.

Inoltre, alcune centinaia di docenti, a cui era stato impedito di partecipare alle prove concorsuali a causa delle restrizioni durante il covid, hanno ottenuto la possibilità di svolgere le prove suppletive a seguito di una pronuncia del Tar Lazio e, risultando vincitori, sono stati immessi in ruolo. Detti docenti, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato quella di primo grado, rischiano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito e di conseguenza anche il contratto di lavoro a tempo indeterminato nel frattempo sottoscritto. Si rende pertanto necessario un provvedimento che, nell'interesse degli studenti, garantisca la continuità didattica e, allo stesso tempo, non vanifichi il superamento delle prove concorsuali da parte dei docenti coinvolti.